Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Venerdì, 16 novembre — Numero 267

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 568 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione è data al trattato di amicizia, commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Nicaragua, firmato a Managua il 25 gennaio 1906 e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi li 28 settembre 1906.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 ottobre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
MAJORANA.
COCCO-ORTU.
MIRABELLO.
MASSIMINI.
GALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

TRATTATO di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e la repubblica di Nicaragua.

25 gennaio 1906

Sua Maestà il Re d'Italia e il Governo della Repubblica di Nicaragua, desiderando di regolare ed estendere le relazioni di commercio tra i due paesi, hanno determinato di conchiudere a questo scopo un trattato, ed hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

il signor Davide Campari, cavaliere del R. ordine della Corona d'Italia, suo console generale nella Repubblica di Nicaragua; e

l'eccellentissimo signor presidente della Repubblica di Nicaragua,

il signor dottor Adolfo Altamirano, ministro degli affari esteri;

i quali, dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà amicizia e completa ed intera libertà di commercio e di navigazione tra gli Stati delle due alte parti contraenti.

I cittadini italiani nella Repubblica di Nicaragua ed i cittadini nicaraguensi negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia potranno approdare e rimanere liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi, i quali siano attualmente o possano essere in avvenire aperti al commercio estero.

I cittadini di una parte godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno gli stranieri che fruiscono del trattamento della nazione più favorita, senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai medesimi ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle della nazione più favorita.

Art. 2.

I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare industrie ed il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potrà loro convenire: effettuare trasporti di merci e danaro, ricevere merci in deposito tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali; vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie e qualsiasi altro oggetto, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari e presentare alle dogane le loro dichiarazioni o da sè stessi o per mezzo dei loro procuratori od agenti, senza essere sottoposti ad altre restrizioni, gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali, in qualità di amministratori, commissionari, agenti, consegnatari od interpreti.

Infine essi non pagheranno, in ragione del loro commercio od industria, nei porti, nelle città od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove si sieno definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposte che siano o saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunità od altri favori accordati in materia di commercio o d'industria ai cittadini di uno dei due paesi verranno egualmente accordati a quelli dell'altro.

Art. 3.

I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone, nelle loro proprietà e nei loro interessi, e godranno, a questo riguardo, degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; come pure da ogni specie di contribuzioni di guerra, da prestazioni o requisizioni militari, o da imprestiti forzosi speciali.

Art. 4.

Quando in virtù di concessioni fatte a privati dal Governo del Nicaragua si promuova, con destinazione al territorio della Repubblica, l'immigrazione di cittadini italiani, lo stesso Governo di Nicaragua vigilerà per l'esatta esecuzione dei relativi contratti e punirà, in conformità alle leggi, ogni abuso od inganno che fosse commesso a danno degli immigranti.

Art. 5.

I cittadini di ambe le parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a sequestri od *embargos*, per ragioni di Stato, nè per spedizioni militari, nè per causa di uso pubblico di veruna sorte; nè potranno essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per eguali motivi.

Art. 6.

Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa nell'uno o nell'altro dei due Stati, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o nicaraguensi, senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i legni della nazione più favorita.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti, sia da un altro punto qualsiasi, ed anche se imbarcate su bastimenti di altre nazionalità, dovendo, in questo caso, presentare documenti giustificativi della loro origine.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti (*drawbaks*) che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre in Italia sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dalla industria del Nicaragua, e, rispettivamente, nel Nicaragua, sopra la importazione od esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria dell'Italia, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni più favorite.

Resta inteso inoltre che i dazi della tariffa doganale del Nicaragua sia *ad valorem*, sia specifici, e, rispettivamente, i dazi della tariffa doganale italiana, non potranno essere in alcun caso nè per qualunque motivo, per i prodotti e le merci italiane e, rispettivamente, per le merci e prodotti del Nicaragua, più elevati di quelli che colpiscono o colpiranno le merci e i prodotti similari della nazione più favorita, comprendendosi fra tali dazi anche i diritti addizionali, governativi o municipali, o di qualsiasi altra specie.

Sono eccettuati dalle disposizioni di questo articolo i favori che il Nicaragua avesse accordato od accordasse in seguito ad altri Stati del centro America.

Art. 7.

Le relazioni circa il commercio di cabotaggio e la pesca saranno rette dalle leggi dei rispettivi paesi.

Art. 8.

I bastimenti mercantili di ciascuna delle parti contraenti che entreranno in zavorra o carichi nei porti dell'altra o che ne usciranno, qualunque sia il luogo di partenza o di destinazione, saranno trattati in ogni rispetto sullo stesso piede delle navi nazionali. Essi non saranno assoggettati, così all'entrata come durante il soggiorno o all'uscita, a diritti di tonnellaggio, porto, faro, quarantena, od altri di qualsiasi classe, più elevati di quelli imposti ai bastimenti nazionali.

Per quanto riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento o scaricamento nei porti, rade, seni, bacini ed in generale per tutte le disposizioni alle quali possono essere sottoposte le navi di commercio, il loro equipaggio e il loro carico, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita.

Art. 9.

Quando una nave di una delle due parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste dell'Italia o del

Nicaragua, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie, la medesima assistenza dalle autorità locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo. Peraltro, le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene la nave.

Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dell'adempimento delle disposizioni concernenti la introduzione delle merci salvate.

Art. 10.

In tutti i territori e dominî dei due Stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle due parti contraenti voglia completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai cittadini dell'altra parte contraente, esso non potrà farlo che in seguito a permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione, il quale non potrà negarsi a darlo senza giustificato motivo.

Art. 11.

Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiaggie e dominî dell'altra parte, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.

Art. 12.

Saranno considerati come bastimenti italiani nel Nicaragua, e viceversa come bastimenti nicaraguensi in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio addetti alla navigazione.

Art. 13.

I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.

Quindi è riconosciuta loro da ambe le parti contraenti la facoltà di possedere beni mobili e stabili e di disporre a loro piacimento per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le proprietà di qualsivoglia specie che possederanno nei territori rispettivi.

Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere detti beni per successione, sia *ab intestato* che per testamento, senza che possano essere sottomessi, per causa della loro qualità di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.

Art. 14.

In caso di decesso di un suddito di una delle parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno darne avviso immediatamente all'ufficiale consolare nella cui circoscrizione il decesso è avvenuto. Gli ufficiali consolari, a loro volta, dovranno darne avviso alle autorità locali, quando ne siano stati informati pei primi.

Quando un italiano nel Nicaragua o un nicaraguense in Italia muoia sia con testamento o *ab intestato*, senza lasciar eredi legali nel paese, o se questi fossero minorenni, incapaci od assenti, e non vi fosse nel luogo rappresentante legale della successione, nè esecutore testamentario, i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari della nazione cui il defunto appartiene avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

1. Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia dietro domanda degli interessati, sopra tutti gli effetti, mobili e carte del defunto, previo avviso dato all'autorità locale competente, che potrà assistere alla operazione e apporre ugualmente i propri sigilli.

Questi sigilli, al pari di quelli dell'agente consolare, non potranno essere tolti senza che l'autorità locale assista all'operazione Tuttavia se dopo l'invito di assistere alla levata dei doppi sigilli direttole dall'ufficiale consolare, l'autorità locale non si presentasse entro un termine di 48 ore a partire dalla ricevuta dell'avviso, l'ufficiale consolare potrà procedere da solo a tale operazione.

2 Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, in presenza dell'autorità locale, se questa ha annuito all'invito di assistervi. L'autorità locale apporrà la propria firma ai processi verbali compilati in sua presenza, senza che però possa esigere tassa di sorta per il suo intervento in questi atti.

3. Ordinare la vendita al pubblico incanto di tutti gli effetti mobili della successione che potessero deteriorarsi e di quelli di difficile conservazione, come pure dei raccolti e degli effetti pei quali si presentassero circostanze favorevoli.

4. Depositare in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati; conservare l'ammontare dei crediti che si realizzerà ed il prodotto delle vendite che si percepiranno nell'ufficio consolare ed affidarli a qualche commerciante che presenti tutte le garanzie. Questi depositi dovranno effettuarsi d'accordo con l'autorità locale che avrà assistito alle operazioni anteriori se, in seguito alla convocazione di cui al paragrafo seguente, dei sudditi del paese o di un terzo Stato si presentassero come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

5. Annunciare il decesso e convocare, per mezzo della stampa locale e di quella del paese del defunto, i creditori che potessero esistere contro la successione, affinchè possano presentare i loro titoli rispettivi di credito, debitamente giustificati, nel termine fissato dalle leggi di ciascuno dei due paesi.

Se si presentassero dei creditori contro la successione, il pagamento dei loro crediti dovrà effettuarsi entro 15 giorni dalla chiusura dell'inventario, se vi fossero dei fondi da poterlo fare, e in caso contrario, non appena si possano realizzare i fondi occorrenti, nei modi più opportuni, o infine entro un termine stabilito di comune accordo fra il console e la maggioranza degli interessati.

Se i consoli rispettivi si rifiutassero al pagamento di tutti o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza dei valori della successione, i creditori avranno diritto di chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in unione.

Una volta ottenuta tale dichiarazione per le vie legali, l'ufficiale consolare dovrà immediatamente rimettere all'autorità giudiziaria o ai sindaci del fallimento, tutti i documenti, effetti o valori appartenenti alla successione, restando incaricato di rappresentare gli eredi assenti, i minori e gli incapaci.

In ogni caso gli ufficiali consolari non potranno consegnare gli averi della successione agli eredi legittimi e ai loro mandatari se non trascorso un termine di sei mesi a partire dal giorno in cui l'avviso del decesso sarà stato pubblicato sui giornali.

Se la successione risultasse vacante in forza della legge nazionale del defunto, sarà devoluta all'erario dello Stato nel quale avvenne il decesso.

6. Amministrare e liquidare essi stessi, o per mezzo di persona da essi nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria o *ab intestato*, senza che l'autorità locale abbia ad intervenire in tali operazioni, a meno che dei sudditi del paese o di una terza Potenza abbiano a far valere dei diritti sulla successione; giacchè, in questo caso, se sopravvenissero delle difficoltà,

gli ufficiali consolari non avranno alcun diritto di risolverle, e la questione verrà rimessa ai tribunali locali. Gli ufficiali consolari agiranno allora come rappresentanti della successione, vale a dire che, conservando la gestione e il diritto di liquidare definitivamente la successione e di vendere gli effetti nelle forme precedentemente indicate, veglieranno agli interessi degli eredi ed avranno la facoltà di designare avvocati incaricati a sostenerne i diritti, rimettendo ai tribunali tutti i documenti atti a chiarire la controversia.

Pronunciata la sentenza, gli ufficiali consolari dovranno eseguirla, se non ricorrono in appello, e continueranno allora di pieno diritto la liquidazione, che era stata sospesa sino alla composizione del litigio.

Art. 15.

Quando un italiano nel Nicaragua ed un nicaraguense in Italia venga a morire in un luogo ove non vi fosse agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, in conformità alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti che avrà lasciato e sarà tenuta a rendere conto, nel più breve termine possibile, del risultato di tale operazione alla Legazione competente, o al Consolato o Vice-Consolato più vicino al luogo ove si sarà aperta la successione.

Ma dal momento in cui quest'agente consolare si presenterà in persona od invierà sul luogo un delegato, l'autorità locale dovrà uniformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

Art. 16.

Allorquando un suddito di una delle parti contraenti si troverà interessato in una successione aperta sul territorio dell'altra parte, sia di un connazionale, sia di un indigeno, sia di un suddito di una terza potenza, le autorità locali dovranno informare dell'apertura della successione l'autorità consolare più vicina.

Art. 17.

I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditarî lasciati dai marinai della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

La presente disposizione sarà pure applicabile ai beni ereditarî lasciati dai passeggieri nazionali, semprechè siano morti a bordo della nave, od anche a terra, se durante il corso della navigazione.

Art. 18.

I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro, per tutto ciò che concerne la proprietà delle invenzioni e scoperte industriali, dei disegni e modelli di fabbrica, dei marchi di fabbrica, come pure delle opere letterarie ed artistiche, gli stessi diritti che le leggi dell'altro Stato accordano ai nazionali.

Le invenzioni industriali coperte da brevetto in ambedue gli Stati e che siano attuate in uno soltanto di essi entro i termini e per la durata che le leggi di questo Stato prescrivono non potranno considerarsi nell'altro in pubblico dominio per mancanza di questo requisito.

Le opere artistiche o letterarie poste sotto la protezione delle leggi nello Stato di origine saranno considerate riservate anche nell'altro Stato, senza che sia richiesto l'adempimento delle formalità prescritte dalle leggi di questo Stato.

Art. 19.

I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all'infuori di quelle imposte ai nazionali.

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti, al padri dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

Essi godranno, infine, dell'assistenza giudiziaria gratuita, in quelli stessi casi e con quelle stesse condizioni con cui le leggi del paese accordano un tale benefizio ai nazionali. Quando ciò accada, il certificato d'indigenza dovrà essere rilasciato al cittadino che domanda l'assistenza dalle autorità della sua residenza abituale.

Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il detto certificato sarà approvato e legalizzato dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il certificato deve essere prodotto.

Se il postulante risiede nel paese in cui fa la domanda, potranno inoltre essere prese delle informazioni presso le autorità della nazione a cui egli appartiene.

Art. 20.

I due Governi contraenti si obbligano a far eseguire le notificazioni o citazioni giudiziarie e le commissioni rogatorie delle rispettive autorità giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongano.

Le notificazioni, citazioni o commissioni rogatorie saranno trasmesse in via diplomatica. Le spese occorrenti resteranno a carico del Governo richiesto.

Art. 21.

Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una delle parti contraenti, e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte, la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla inscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di deliberazione, in cui, citate le parti in via sommaria, si esaminerà:

1. se la sentenza sia stata proferita da un'autorità giudiziaria competente;

2. se sia stata pronunziata citate regolarmente le parti;

3. se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4. se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno dello Stato.

L'esecutorietà della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

Quando è chiesta in via diplomatica, se alla parte interessata non ha allo stesso tempo costituito un procuratore, questi gli verrà deputato d'ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento de' suoi onorari e delle spese che gli sono dovute.

Art. 22.

Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima dell'esecuzione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati o ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Questi atti, però, non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu loro prima impartita dall'autorità competente del luogo in cui vuol farsi l' esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Art. 23.

I cittadini indigenti dei due paesi saranno assistiti e trattati come quelli delle nazioni più favorite, secondo le leggi dei rispettivi Stati.

Art. 24.

Mentre fra i due Governi non sia stipulata una convenzione consolare, i consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari rispettivi godranno nell'uno e nell'altro paese degli stessi diritti, prerogative ed immunità che le due parti contraenti avessero accordato o potessero accordare agli agenti della stessa categoria della nazione più favorita.

Art. 25.

Se una delle parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di altro oggetto contemplato nel presente trattato, questo si intenderà *ipso facto* concesso all'altra parte.

Art. 26.

I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possano sorgere intorno all'interpretazione o all'esecuzione del presente trattato, od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle parti contraenti, e, in difetto, il Collegio stesso degli arbitri si intenderà autorizzato previamente a determinarla.

Art. 27.

Il presente trattato sarà in vigore per dieci anni, a decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche, ma, se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle parti contraenti avesse annunciato ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà in vigore per ambe le parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 28.

Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e dall'eccellentissimo signor Presidente della Repubblica di Nicaragua, secondo la costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche ne saranno scambiate a Parigi nel termine di un anno dal giorno della firma, od anche più presto, se ciò sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto, in due esemplari dello stesso tenore, nella città di Managua, il venticinque di gennaio dell'anno millenovecentosei.

(*L. S.*) DAVIDE CAMPARI.
(*L. S.*) ADOLFO ALTAMIRANO.

Il numero 573 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 *bis* (serie 3ª) convalidato con la legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413 e 30 giugno 1906, n. 272;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 6 agosto 1906 fra i sottosegretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato e il sig. avv. Ettore Sacchi, deputato al Parlamento per conto ed interesse del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino.

Art. 2.

È approvato e reso esecutorio l'atto addizionale a parziale modificazione della Convenzione anzidetta stipulato addì 1° ottobre 1906 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell' Amministrazione dello Stato e il sig. avv. Ettore Sacchi, deputato al Parlamento per conto del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

N. *91 di repertorio.*

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia principale a trazione a vapore ed a sezione normale da Fornovo a Borgo San Donnino.

Fra le Loro Eccellenze il comm. avv. Luigi Dari, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, in assenza del ministro, ed il comm. prof. Giuseppe Fasce, sottosegretario di Stato per il Tesoro, in as-

senza del ministro per conto dell'Amministrazione dello Stato e l'on. avv. Ettore Sacchi, presidente del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo concede al presidente del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino, la ferrovia principale da Fornovo a Borgo San Donnino a binario normale di metri 1,445 misurati tra le faccie interne delle rotaie ed a trazione a vapore che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato sotto l'osservanza delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, 27 dicembre 1896, n. 561 e 30 giugno 1906, n. 272 e delle altre vigenti, del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e dei regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni settanta a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione.

Decorso tale termine il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici ed alla legge 27 dicembre 1896, n. 561, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione.

Perciò tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 2-*bis*.

La ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino sarà costruita ed armata ad un solo binario, ma predisposta in modo da rendere in seguito facile la costruzione del secondo binario.

Il concessionario dovrà quindi eseguire a tutte sue spese:

a) le espropriazioni occorrenti per la sede del doppio binario;

b) le fondazioni delle opere d'arte minori con dimensioni adatte, da stabilirsi dall'Ufficio di sorveglianza governativo, per potere con facilità costruirvi a suo tempo la parte necessaria per l'insediamento del secondo binario;

c) le opere d'arte maggiori e cioè quelle a più luci, ovvero ad una luce di ampiezza superiore a metri 8.00, per due binari, limitando al piano d'imposta dei volti od al piano di posa delle travate metalliche, le murature corrispondenti al secondo binario;

d) la costruzione delle gallerie per doppio binario;

e) i muri di sostegno e le opere di consolidamento o di difesa a tale distanza dall'asse del primo binario e con disposizione tale da permettere poi la costruzione del secondo binario senza che necessiti la loro demolizione;

f) le case cantoniere a tale distanza dall'asse del primo binario, da permettere la costruzione del secondo.

Art. 3.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia il concessionario ha depositato, a titolo di cauzione, la somma di L. 340,000 in titoli di rendita al portatore del consolidato italiano 5 e 4 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 000.110 rilasciata il 6 agosto 1906 dalla R. tesoreria provinciale di Milano.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate, fino alla concorrenza di quattro quinti, a misura dell'avanzamento dei lavori o delle provviste; l'ultimo quinto sarà trattenuto fin dopo la finale collaudazione che avrà luogo durante il secondo anno dalla data dell'apertura dell'intera linea all'esercizio.

Art. 4.

Per la costruzione e per l'esercizio di questa ferrovia lo Stato corrisponderà, per anni settanta a decorrere dal giorno dell'apertura, regolarmente autorizzata della intera linea all'esercizio, una sovvenzione annua chilometrica di L. 8000 sulla intera lunghezza della linea, misurata dall'origine fissata a metri 288 dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Fornovo al termine di essa stabilito a metri 760 dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Borgo San Domino.

La liquidazione della sovvenzione sarà fatta in base ai consuntivi regolarmente documentati, alle relative scritturaziani e ad una misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo l'apertura all'esercizio.

Agli effetti di tale liquidazione, sulla lunghezza che tra i suddetti estremi è prevista nel progetto di massima in chilometri 23.485 non sarà tollerata una eccedenza maggiore del due per cento.

Il pagamento della sovvenzione sarà fatto in annualità posticipate.

Per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della linea venisse in tutto o in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente giustificata e constatata, la sovvenzione pei tratti non esercitati non sarà dovuta.

Art. 5.

Il concessionario assume sopra di sè come offerta volontaria ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 *bis* (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) la somma di L. 1,200,000, o quella maggiore che potesse occorrere per la costruzione e l'esercizio della linea.

Art. 5-*bis*.

Risultando il costo di costruzione della linea minore di quello preventivato in L. 6,331, verranno proporzionalmente diminuite la sovvenzione governativa e l'offerta volontaria del concessionario, che però, in nessun caso, potrà essere inferiore al venti per cento della spesa totale.

Art. 6.

Quando il prodotto lordo chilometrico abbia raggiunto la somma di L. 7,500 lo Stato parteciperà sulla eccedenza nella misura del 30 per cento.

Quando il prodotto netto risultante dal conto speciale dell'esercizio di cui all'articolo seguente supererà il 6 per cento del capitale di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio, che non potrà eccedere rispettivamente la somma di L. 6,331,000 e di L. 469,700, spetterà allo Stato il 50 per cento del soprappiù.

Nel caso che la concessione sia ceduta ad una Società anonima per azioni, spetterà allo Stato il 50 per cento del prodotto netto dell'azienda in eccedenza del 6 per cento computato sul capitale azionario approvato dal Governo. Nel caso di azioni ammortizzate e sostituite con cartelle di godimento, il 50 per cento spettante allo Stato sarà commisurato alla eccedenza dell'uno per cento.

Art. 7.

Per la determinazione dei prodotti, di cui al precedente articolo, il concessionario dovrà presentare ogni anno in doppio esemplare al Ministero dei lavori pubblici il conto speciale dell'esercizio compilato in conformità delle norme che saranno stabilite dal Governo.

Il bilancio dell'azienda dipendente dalla presente concessione sarà tenuto dal concessionario separato e distinto da quello di qualsiasi altra sua gestione.

Art. 8.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea in qualunque tempo, previo avviso sei mesi prima al concessionario.

Il corrispettivo del riscatto sarà rappresentato dal costo di costruzione e della provvista del materiale rotabile o di esercizio, il tutto da stabilirsi sulla base dei consuntivi regolarmente documentati e delle relative scritturazioni che dovranno essere esibite dal concessionario, la somma risultante sarà aumentata del cinque per cento a titolo di premio, e se ne dedurranno le quote di ammortamento, già verificatesi, del capitale di costruzione e di provvista del materiale rotabile e di esercizio nonchè la somma assunta a carico del concessionario a titolo di offerta volontaria, giusta l'art. 5 della presente Convenzione. Tale somma sarà diminuita della eventuale economia verificatasi nel costo di costruzione della linea in confronto della spesa prevista in L. 6,331 000 ma in nessun caso potrà essere inferiore al venti per cento (20 0[0) del costo medesimo, restando impregiudicata la questione dei contributi obbligatorî degli enti interessati se ed in quanto siano dovuti a norma di legge.

Gli importi suddetti del costo di costruzione e della spesa per provvista di materiale rotabile e di esercizio non potranno eccedere rispettivamente la somma di L. 6,331,000 e di L. 463,700.

Il prezzo di riscatto potrà essere convertito, a scelta del Governo, nella corrispondente annualità, calcolato l'interesse al 4.50 0[0 per il periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione.

Art. 9.

Il concessionario potrà proporre al Governo varianti di esecuzione al progetto approvato, che abbiano per oggetto di migliorare le condizioni della linea o di raggiungere razionali economie senza pregiudizio della stabilità delle opere, della sicurezza della linea medesima e delle sue condizioni di esercizio.

Queste varianti saranno sottoposte all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'articolo 2 dell'annesso capitolato per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 3 del detto capitolato, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli colla ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno. Tali proroghe s'intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 3 per l'ultimazione dei lavori.

Se dopo due anni dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 3, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita della cauzione che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nel termine stabilito al citato art. 3 del capitolato, o diversamente fissato in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di L. 200 per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 11.

Nei casi di decadenza contemplati nel precedente articolo e nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili, da nominarsi come all'art. 18 si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 12.

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso crederà, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso.

Art. 13.

Non oltre dieci anni dall'apertura della ferrovia all'esercizio il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e del materiale mobile. Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L. 100 e 120 per ogni chilometro di linea, secondo che il prodotto lordo non superi le L. 9000 e 12,000 rispettivamente e di L. 150 se il prodotto stesso supera le L. 12,000.

Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno.

Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti, ed il concessionario potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito.

In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato all'esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato, mentre in caso di riscatto o di scadenza della concessione passerà in proprietà dello Stato solamente quella parte che è destinata alla rinnovazione del materiale metallico d'armamento.

Art. 14.

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente Con-

venzione, il concessionario pagherà annualmente al pubblico tesoro la somma di L. 50 per chilometro di linea in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio, restando stabilito che il pagamento sarà integralmente dovuto anche se saranno accordate proroghe all'incominciamento dei lavori.

Art. 15.

Sono a carico del concessionario le imposte a norma dell'art. 283 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F.*

Art. 16.

È nulla la cessione della concessione della ferrovia, o della sola costruzione o del solo esercizio, se non intervenga l'approvazione del Governo.

Il concessionario si obbliga di cedere, a richiesta del Governo, l'esercizio della linea all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, appena ultimatane la costruzione, a norma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1905, n. 137, rimanendo sin d'ora stabilito che la compartecipazione del concessionario ai prodotti non potrà eccedere la somma necessaria per integrare l'ammortamento delle spese di costruzione e di primo impianto, tenuto conto del sussidio governativo.

Art. 17.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una.

Saranno parimente soggetti alla sola tassa fissa di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze ed anche quelli per i successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 18.

La decisione delle questioni d'indole puramente tecnica è riservata al Ministero, sentito, secondo le rispettive competenze, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente Convenzione e dell'annesso capitolato, ed il concessionario non si acquetasse alla risoluzione che ne sarà proposta dal Ministero in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato, quelle di tali questioni, che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza delll'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un Collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere antorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo sarà nominato d'accordo, e, in difetto, dal primo presidente della Corte d'appello di Roma.

Art. 19.

Il concessionario è obbligato di versare in una tesoreria del Regno, prima della stipulazione del presente contratto, la somma di lire diecimila quale corrispettivo per la cessione del progetto della linea da costruirsi compilato a cura del Governo.

Art. 20.

Il concessionario, per effetto di questa Convenzione, elegge il suo domicilio legale in Piacenza, dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa.

Art. 21.

La presente Convenzione non sarà valida se non verrà approvata dall'assemblea del Consorzio nei modi di legge entro due mesi da oggi per quanto riguarda l'offerta volontaria di cui agli articoli 5 e 8, e, dal Governo con decreto Reale, registrato dalla Corte dei conti.

Fatto a Roma quest'oggi sei del mese di agosto dell'anno millenovecentosei.

Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici
LUIGI DARI.

Il sottosegretario di Stato pel tesoro
GIUSEPPE FASCE.

Il presidente del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino
ETTORE SACCHI.

CAYRE GIACOMO RINALDO, teste.
VITO RUGGERI, teste.
Avv. CARLO PETROCCHI, segretario delegato alla stipulazione dei contratti per conto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

N. 115 di repertorio.

Atto addizionale in parziale modificazione della Convenzione stipulata il 6 agosto 1906 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino.

Fra le Loro Eccellenze il prof. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici ed il prof. Angelo Majorana, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato,

e l'on. avv. Ettore Sacchi, presidente del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino.

Premesso che in data 6 agosto millenovecentosei fu stipulata dal Governo con il presidente del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino la Convenzione per la concessione della ferrovia da Fornovo a Borgo San Donnino.

Che, successivamente alla stipulazione del predetto atto, si riscontrò dalle parti essere incorsi nel medesimo alcuni errori puramente materiali, che le parti stesse di pieno accordo intendono di correggere, nonchè alcune deficienze nelle previste modalità di esecuzione, cui si intende ugualmente riparare.

Si è convenuto, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Agli articoli 5-*bis*, 6 e 8 della predetta Convenzione sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 5-*bis*.

Risultando il costo di costruzione della linea minore di quello preventivato in L. 6,481,000, verranno proporzionalmente diminuite la sovvenzione governativa e l'offerta volontaria del concessionario, che però in nessun caso potrà essere inferiore al ventesimo (5 0[0) della spesa totale.

Art. 6.

Quando il prodotto lordo chilometrico abbia raggiunto la somma di L. 7500 lo Stato parteciperà sulle eccedenze nella misura del 30 per cento. Quando il prodotto netto risultante dal costo speciale dell'esercizio, di cui all'articolo seguente, supererà il 6 per cento del capitale di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio, che non potrà eccedere rispettivamente le somme di L. 6,481,000 e di L. 469,700, spetterà allo Stato il 50 per cento del sopprappiù.

Nel caso che la concessione sia ceduta ad una Società anonima per azioni, spetterà allo Stato il 50 0[0 del prodotto netto dell'azienda in eccedenza al 6 0[0 computato sul capitale azionario approvato dal Governo. Nel caso di azioni ammortizzate, e sostituite con cartelle di godimento, il 50 0[0 spettante allo Stato sarà commisurato alla eccedenza dell'uno per cento.

Art. 8.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea in qualunque tempo, previo avviso di sei mesi prima al concessionario.

Il corrispettivo del riscatto sarà rappresentato dal costo di costruzione e della provvista del materiale rotabile e di esercizio il tutto da stabilirsi sulla base dei consuntivi regolarmente documentati e delle relative scritturazioni che dovranno essere esibite dal concessionario; la somma risultante sarà aumentata del cinque per cento a titolo di premio, e se ne dedurranno le quote di ammortamento, già verificatesi, del capitale di costruzione e di provvista del materiale rotabile e di esercizio, nonchè i sussidi governativi già pagati e la somma assunta a carico del concessionario a titolo di offerta volontaria, giusta l'art. 5 della presente Convenzione. Tale somma sarà diminuita dell'eventuale economia verificatasi nel costo di costruzione della linea in confronto della spesa prevista di L. 6,481,000, ma in nessun caso potrà essere inferiore al ventesimo (5 0[0) della detta spesa prevista in L. 6,481,000, restando impregiudicata la questione dei contributi obbligatori degli enti interessati se ed in quanto sieno dovuti a norma di legge.

Gli importi suddetti del costo di costruzione e delle spese per provviste di materiale rotabile e di esercizio non potranno eccedere rispettivamente le somme di L. 6,481,000 e di L. 469,700.

Il prezzo di riscatto potrà essere convertito a scelta del Governo nella corrispondente annualità, calcolato l' interesse al 4.50 0[0 per il periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione.

Art. 2.

Ferme restando le altre modalità di costruzione indicate nell'art. 12 del capitolato, si stabilisce:

1° che l'armamento della linea di cui nella lettera *e*, articolo stesso, dovrà essere del tipo con rotaie da kg. 46 a metro lineare, con un aumento nella spesa prevista di circa L. 150,000. per il quale l'ammontare complessivo di costruzione sale da L. 6,331,000 a L. 6,481,000, come è indicato negli articoli 5 *bis*, 6 e 8 della Convenzione;

2° che la larghezza minima della galleria al piano del ferro di cui alla lettera *g*, articolo stesso, dovrà portarsi a metri 8.10 senza che con questo si producano però ulteriori aumenti nella spesa prevista, essendo questa calcolata già sopra una larghezza di metri 8.10, che per semplice errore di trascrizione nel precitato art. 12 del capitolato erasi indicata in metri 7.50.

Fatto a Roma, quest'oggi, primo del mese di ottobre, dell'anno millenovecentosei.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.

Il presidente del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borga San Donnino
Avv. ETTORE SACCHI.

GIOVANNI DOMINEDÒ, *teste*.
GIUSEPPE MASTROSTEFANO, *id*.
Avv. ETTORE GIUSTI, *segretario*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Commissariato dell'emigrazione

A S. E. il ministro degli esteri,
Roma.

Il sottoscritto, Vincenzo Finizio fu Gaetano, domiciliato in Napoli, essendo cessato nella sua qualità di vettore di emigranti, chiede all'E. V. di ordinare, ai sensi di legge, lo svincolo della cauzione prestata per tale sua qualità.

Con ringraziamenti ed osservanza.

Napoli, 17 maggio 1906.

VINCENZO FINIZIO fu G.

Il Commissariato dell'emigrazione:

Vista l'istanza in data 17 maggio 1906 con cui il signor Vincenzo Finizio fu Gaetano chiede la restituzione del capitale nominale di lire centomila (L. 5000 di rendita annua, consolidato italiano 5 0[0), depositato il 25 febbraio 1905 presso la Cassa depositi e prestiti, in esecuzione di decreto del ministro degli affari esteri del 10 febbraio 1905, a titolo di cauzione in garanzia delle operazioni di emigrazione compiute dal detto signor Finizio e dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente;

Ritenuto che il signor Finizio adibiva al trasporto degli emigranti il solo piroscafo *Città di New-York*, il quale compiva l'ultimo viaggio in servizio di emigrazione partendo da Genova l'8 marzo 1906 e arrivando a destinazione il 2 aprile 1906;

Visti gli articoli 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione e 47, 53 e 86 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Ordina

A datare dal 2 aprile 1906, si ritiene cessata nel sig. Vincenzo Finizio la qualità di vettore di emigranti.

Spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, si farà luogo senza responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione alla restituzione della detta cauzione, eccettuato il caso di giudizi pendenti, di cui sia già stato o venga dato in tempo avviso sia al detto Ministero che al Commissariato dell'emigrazione. L'avviso dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza insieme con la domanda del sig. Finizio, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bollettino* dell'emigrazione e sarà affissa nei locali delle Capitanerie di Porto e degli Ispettorati di emigrazione di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Roma, li 12 novembre 1906.

Per il Commissario generale
MALNATE.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO

Il giorno 13 corrente, in Merlara, provincia di Padova, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 14 novembre 1906.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

AVVISO.

Con decreti 31 ottobre 1906 del ministro del tesoro, i signori dott. Balletti Tito fu Pietro, notaio esercente e residente in Modena, Viazzi Ernesto, notaio esercente e residente in Alessandria e Adami Sigismondo fu Sante, notaio esercente e residente in Verona, sono stati accreditati per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti rispettivamente presso le Intendenze di finanza di Modena, di Alessandria e di Verona.

Roma, 15 novembre 1906.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 639,050 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100, al nome di Rondolini Giovanni Gennaro e *Luigia* fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre De Regibus Teresa, domiciliata in Pallanzeno (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rondolini Giovanni Gennaro e *Catterina Luigia* fu Luigi, minori, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 novembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 16 novembre, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,90 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 15 novembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

15 novembre 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedole	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	103,06 94	101,06 94	101,56 94
4 % *netto*.....	102,98 —	100,98 —	101,48 —
3 1/2 % *netto* .	102,09 03	100,34 06	100,77 81
3 % *lordo*.....	73,20 —	72,00 —	72,89 69

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data d'oggi, è aperto un concorso per l'ammissione di sessanta alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di gennaio 1907 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami, debbono essere scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 30 novembre p. v. alla prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 27, alla data del presente avviso.

2° certificato di cittadinanza italiana.

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso.

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione e non ha difetti fisici od imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato, o il diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. — Diritto civile.

II. — Diritto costituzionale.

III. — Diritto amministrativo.

IV. — Economia politica o scienza delle finanze.

V. — Diritto penale (libro 1°) e procedura penale (titolo preliminare e libro 1°).

VI. — Diritto commerciale.

VII. — 1. Legge elettorale politica.

2. Legge sulla stampa.

3. Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali.

4. Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa.

5. Legge sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti.

6. Legge sulla Corte dei conti.

7. Legge sul contenzioso amministrativo.

8. Legge sui conflitti di attribuzione.

9. Legge e regolamento sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

10. Testo unico della legge comunale e provinciale e successive modificazioni e relativo regolamento.

11. Legge sui segretari comunali e altri impiegati comunali e provinciali.

12. Legge e regolamento di pubblica sicurezza.

13. Legge e regolamento sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

14. Legge sulle opere pubbliche.

15. Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

16. Leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

17. Legge e regolamento sugli acquisti dei Corpi morali.

18. Legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione obbligatoria

19. Legge sul reclutamento del R. esercito.

20. Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del regolamento relativo.

21. Legge sui prestiti ai Comuni ed alle Provincie

22. Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento.

23. Sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali.

VIII. — Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai giorni nostri.

IX. — Una lingua straniera (francese, inglese e tedesca) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai numeri I, II, III, IV.

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del Concorso dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle L. 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, 1 ottobre 1906.

Per il direttore della divisione 1ª
VIGLIANI.

7

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

CONCORSO al posto di direttore nella R. scuola media di commercio di Bologna.

È aperto in Roma, presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) un concorso al posto di direttore ed insegnante di banco e di pratica commerciale nella R. scuola media di commercio di Bologna, con lo stipendio annuo di lire cinquemila (L. 5000).

Il concorso è per titoli, e sarà giudicato da una Commissione, la quale avrà facoltà di sottoporre ad un esperimento di esame, consistente in una lezione pubblica, i concorrenti giudicati migliori per i titoli esibiti.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nella prova della lezione sarà tenuto conto delle esigenze di una scuola commerciale di grado medio.

La nomina sarà fatta, in via di esperimento, per un biennio, salvo a renderla definitiva, se, in detto periodo di tempo, il candidato prescelto avrà fatto buona prova nell'ufficio affidatogli.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo da L. 1.20, dovranno essere spedite al Ministero d'agricoltura industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) in plico raccomandato *con ricevuta di ritorno* e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 10 dicembre 1906.

Non sarà tenuto conto delle domande, che giungessero al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali e ferroviari

Le domande dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato medico di sana costituzione;

3° certificato di buona condotta;

4° certificato d'immunità penale;

5° titoli e certificati comprovanti l'abilitazione all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici, la pratica commerciale e l'attitudine a dirigere una scuola media.

Al diploma di abilitazione, di cui sopra, dovrà unirsi pure un certificato autenticato, dimostrante i punti ottenuti nelle singole prove di esame.

I documenti, di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso di concorso.

I concorrenti potranno unire alla domanda le pubblicazioni fatte esclusi i manoscritti, e tutti gli altri documenti che crederanno utili a dimostrare la loro attitudine al posto messo a concorso.

Dovranno pure unire alla domanda un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti e pubblicazioni presentate.

I funzionari delle pubbliche amministrazioni sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 che saranno sostituiti con un certificato del capo diretto all'Amministrazione comprovante la permanenza in servizio.

Nessuna comunicazione sarà fatta dal Ministero, oltre alla ricevuta postale, in ordine alla domanda ed ai documenti presentati da ciascun candidato al concorso.

La Commissione escluderà dal concorso stesso chiunque non abbia osservato esattamente le norme contenute nel presente bando di concorso.

Roma, 7 novembre 1906.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

2

Concorso al posto di professore straordinario di Banco e di istituzioni di commercio vacante nella R. scuola superiore di commercio di Bari.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (ispettorato generale dell'industria e del commercio) il concorso al posto di professore straordinario di Banco e di istituzioni di commercio, vacante nella R. scuola superiore di commercio di Bari.

Il candidato prescelto sarà nominato per un triennio, in via di esperimento, con lo stipendio di lire tremilacinquecento annue. Quando la prova risulti favorevole, sarà promosso a termini del regolamento, al grado di ordinario con lo stipendio di lire cinquemila (5000).

All'insegnante sarà assicurato, secondo le norme vigenti, un trattamento di riposo, quante volte non goda di tal beneficio per altro impiego coperto.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una Commissione, la quale potrà chiamare ad un esperimento pratico, consistente in una lezione pubblica, i candidati risultati migliori per i titoli presentati.

Nel giudizio dei titoli e della prova della lezione sarà tenuto conto delle esigenze di una scuola commerciale di grado superiore.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazioni di eleggibilità, ma proporrà per la scelta, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

I concorrenti dovranno dichiarare nella loro domanda di assoggettarsi a tutte le norme, che sono o verranno stabilite per il personale della R. scuola.

Le domande, stese su carta bollata da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 febbraio 1907, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno. Non sarà tenuto conto delle domande giunte dopo tale termine.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato medico di sana costituzione;

c) certificato d'immunità penale:
d) certificato di buona condotta;
e) titoli di studio e di carriera didattica.

Le pubblicazioni a stampa debbono essere mandate in triplice esemplare.

I documenti, indicati alle lettere *b, c, d*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso. I funzionari di pubbliche Amministrazioni sono dispensati dal presentare detti titoli, che saranno sostituiti da speciale attestato dei capi delle Amministrazioni comprovante la permanenza dei candidati in attività di servizio.

Tutti i documenti dovranno essere descritti in apposito elenco in carta semplice da allegarsi in doppio esemplare alla domanda.

Roma, addì 15 ottobre 1906.

Il ministro
COCCO-ORTU.

2

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il grande avvenimento del giorno è il discorso di Bülow al Reichstag, che è venuto a smentire un'infinità di dicerie ed a rettificare l'opinione pubblica intorno agli ultimi avvenimenti politici internazionali.

Il discorso del cancelliere dell'Impero germanico era perciò molto atteso, e l'attesa è stata giustificata dall'importanza e dal successo. Bülow passò in rassegna i rapporti dell'Impero con le potenze europee dalla conferenza di Algesiras a questi giorni, e qui notiamo le parole ch'egli pronunciò sul contegno dell'Italia alla conferenza:

« Non avevamo da rimproverarci che l'Italia si trovasse in una situazione difficile. Tra la Francia e l'Italia esistevano, relativamente al Marocco, alcuni accordi che sappiamo che non erano in disaccordo col trattato della triplice. Il Governo italiano anche in questa occasione agì correttamente verso di noi ».

Intorno alla triplice, Bülow dice che è il moderatore europeo e che è la grande garanzia della pace; però, a contraddire le dicerie che l'Italia voglia uscire dalla triplice, soggiunge:

« Se l'Italia lasciasse la triplice per seguire una politica solitaria, oppure per avvicinarsi ad altre potenze, certamente aumenterebbe enormemente il pericolo di complicazioni, non solo per essa ma per tutta l'Europa. L'Italia può quindi decidere quale debba essere l'avvenire dell'Europa, ma non credo che essa voglia abbandonare la triplice, perchè ogni uomo politico in Italia non ha che una mira, il mantenimento della pace, che la triplice garentisce meglio di qualsiasi altro aggruppamento. Contro il Governo italiano, dunque, il Governo tedesco non ha nulla da dire, quantunque il contegno della stampa italiana sia differente ».

Bülow, pertanto, ritiene nè più nè meno che l'Italia sia in questo momento l'arbitra della pace europea.

Il discorso del cancelliere è notevole poi per tutte le dichiarazioni che contiene sui rapporti con le altre potenze e con la Francia, con la quale, dice, « bisogna distinguere fra ciò che sarebbe desiderabile e ciò che secondo la situazione è possibile. L'idea di un più stretto ravvicinamento o di un'alleanza con la Francia non può essere realizzata dato lo stato dell'opinione pubblica francese per i passati avvenimenti ».

I giornali tedeschi in maggioranza sono poco favorevoli nei loro commenti al discorso di Bülow, al quale fra gli altri, si muove il rimprovero di non avere abbastanza dissipato le accuse assolutistiche che si fanno all'Imperatore.

La stampa francese ed inglese è invece lusinghiera nei suoi commenti pel gran cancelliere.

* * *

La stampa viennese si occupa della venuta di Re Giorgio a Vienna, attribuendole una grande importanza politica.

La *Neue Freie Presse* crede che lo scopo di questa visita sia di chiedere all'Austria la sua mediazione nel conflitto greco-rumeno. Ma secondo notizie da fonte rumena la situazione odierna fra i due paesi sarebbe tale da escludere la possibilità di un prossimo componimento del conflitto. Fra l'altro si dice che Re Giorgio si sia espresso con eminenti personalità diplomatiche in termini molto vivaci contro la Rumenia, e che le sue parole, riferite a Bucarest abbiano vieppiù irritato quei circoli contro la Grecia.

* * *

La Società *Kulturpolitische Gesellschaft*, sorta a Vienna, dietro proposta della sezione internazionale, in vista della situazione tra l'Austria e l'Italia, pubblica un appello per una azione diretta a promuovere un migliore accordo fra i due Stati. L'appello stesso ricorda i malumori esistenti tra i due Stati e che già minacciarono le loro buone relazioni. La Società invoca i sentimenti civili dei benpensanti perchè si adoprino ad influire sull'opinione pubblica, in modo che cessi ogni equivoco e spera che per questa propaganda di pace si riesca anche in Italia a trovare uomini e donne, animati dallo stesso ideale, che sieno disposti ad unirsi in una eguale azione comune nel loro paese. L'appello si chiude invitando la popolazione a prestare unanime il suo aiuto alla Società, anche in forma di semplice adesione da inviarsi in iscritto alla sede del Comitato.

* * *

Le notizie che arrivano dall'Algeria a Parigi non sono punto tranquillanti. Si dice che, appena finito il *Ramadan* (digiuno dei mussulmani), scoppierà la guerra santa; perciò in seguito allo stato di fanatismo delle popolazioni, il Governo ha creduto opportuno di prendere serie precauzioni alle frontiere algerine.

Finora molte tribù hanno resistito alle intimazioni degli insorti, specialmente quella dei Beni Guen, la quale conta parecchie migliaia di uomini e si trova tutta riunita nelle oasi di Figuig. Essa dopo molta agitazione si è dichiarata disposta a prestare alla Francia il suo concorso per domare un'eventuale insurrezione. Però ha messo una condizione: quella cioè di non essere abbandonata a sè stessa dopo la fine della insurrezione per non essere esposta a un ritorno offensivo dei saccheggiatori, i quali sotto il pretesto di una guerra santa fanno razzie sui beni di coloro che non hanno partecipato all'insurrezione. Questa condizione è stata accettata dal Governo francese.

* * *

Che il moto capitanato dal Ferreira nella Colonia del Capo non sia condiviso dalla popolazione, lo prova il seguente telegramma dalla Città del Capo:

« Si ha da Pretoria che il generale Botha mette il suo servizio personale a disposizione del Governo nel caso in cui questo servizio fosse necessario. Egli considera l'incursione di Ferreira come un atto di bri-

gantaggio. Le informazioni ufficiali dicono che la banda Ferreira si trova sulla sponda dell'Orange, a nord, e si dirige verso l'est, inseguita da una pattuglia di inglesi; essa non ha potuto trovare dei partigiani nel paese. La banda è composta di una ventina di uomini, e non tarderà ad essere dispersa ».

S. E. Massimini a Leno

Ieri a Leno, capoluogo del suo Collegio elettorale, S. E. il ministro Massimini partecipò ad un banchetto di 350 coperti, offerto in suo onore dai suoi elettori.

Vi assistevano S. E. il sottosegretario di Stato Pozzo, l'on. senatore Bettoni, gli onorevoli deputati Gorio, Castiglioni, Quistini e Da Como.

Al levar delle mense il sindaco di Leno, Locatelli, comunicò le numerosissime adesioni pervenute, e rivolse affettuose parole di saluto a S. E. Massimini concludendo, tra vive acclamazioni, con un brindisi a S. M. il Re.

Indi S. E. Massimini, salutato da grandi applausi, si alzò e, dopo aver ringraziato gli elettori della loro gentile dimostrazione e gli amici intervenuti, pronunziò un discorso del quale diamo il seguente sunto.

L'oratore, esordendo, rilevò il carattere quasi famigliare della riunione, che lo dispensava fortunatamente dal fare un discorso politico. Del resto pochi giorni fa a Catania l'on. Majorana, col quale trovasi in completo e cordiale consenso d'idee, espose già i propositi del Governo. Disse avrebbe accennato soltanto alle critiche per le quali si sarebbe voluto che si esponessero nei loro dettagli le proposte che il Governo intende di presentare.

Osservò come nel breve periodo dei lavori prima delle vacanze natalizie, il Parlamento avrà appena modo di discutere i bilanci che rimangono da approvare e poche altre leggi di assoluta urgenza.

Il Governo si riserva quindi di presentare a gennaio taluni progetti più complessi che esigono più matura preparazione.

Rilevò il disagio di molti Comuni, soprattutto nel Mezzogiorno. Tale disagio deriva in gran parte da ciò che l'ultima legge per le Provincie meridionali limitò l'applicazione della tassa di famiglia e del bestiame in base a criteri teorici indubbiamente buoni, ma che avendo l'effetto di ridurre notevolmente i proventi di tali tasse senza corrispondenti compensi, creano gravissime difficoltà ai Comuni medesimi nella formazione dei loro bilanci

Il Governo presente che previde tali difficoltà, fece accogliere nel progetto preparato dai suoi predecessori una disposizione che permette di derogare, per gravi necessità di bilancio e sotto rigorose cautele, alle norme della legge nuova, e l'uso prudente di questa facoltà permetterà di fronteggiare le situazioni più difficili.

Ma questo non può essere che un rimedio provvisorio, tantò più che un disagio della stessa natura si presenta non solo nel Mezzogiorno ma ovunque i Comuni cercano di fare una applicazione più razionale, più moderna, più democratica delle tasse locali.

Occorre quindi una riforma che permetta ai Comuni di integrare le loro risorse con una tassa sull'entrata di più elastica applicazione, di più razionale distribuzione, ed a ciò intende il Governo.

Ma la stessa riforma recata con la legge del Mezzogiorno, che, pur essendo teoricamente buonissima, è peraltro feconda di inconvenienti, i quali possono essere in parte esagerati, ma sono certo assai gravi, dimostra come nella legislazione le soluzioni idealmente migliori possono essere irte di difficoltà pratiche e come convenga in tali materie procedere colla maggiore ponderazione e con esatto studio della condizione di cose a cui si vuol porre rimedio.

Rilevò la necessità di semplificare o accelerare i procedimenti per la formazione del nuovo catasto.

È della maggiore urgenza che il catasto geometrico sia al più presto compiuto in tutto il regno. Ciò non tanto nell'interesse del riparto della imposta quanto nell'interesse della vita economica e del progresso agricolo di quelle regioni che di catasto sono sfornite.

Circa gli sgravi egli ricordò di aver detto altra volta ai suoi elettori che l'Italia non ha che la scelta tra vari sgravi tutti consigliabili.

Il dovere del Governo è di destinarvi le disponibilità del bilancio, e lo farà. Ma la scelta dell'uno o dell'altro tra i possibili sgravi è evidentemente dominata dall'ammontare di tali disponibilità del bilancio e prudenza consiglia di non ritenere definitiva alcuna disponibilità se non sia divenuta definitiva anche la valutazione delle ingentissime spese richieste per l'assetto ed il miglioramento dei servizi pubblici.

E farebbe opera poco saggia, per non dire improvvida, il Governo se mentre questa o altre ragioni possono consigliare all'ultimo momento di dare la prevalenza all'una piuttosto che all'altra forma di sgravio, si impegnasse fin da ora in un senso determinato.

Ma gli sgravi rimangono sempre un impegno pel Governo e un impegno a cui il presidente del Consiglio e il Ministero tutto intendono tener fede,

Sarà vano infatti cercare la diffusione del credito fondiario e la facilità dei trapassi immobiliari, che sono condizioni essenziali della elevazione dell'agricoltura, laddove la proprietà ed il possesso non sono assicurati ed accertati altrimenti che col presidio dei vecchi catasti descrittivi

I metodi per la formazione del catasto geometrico sono suscettibili di notevoli semplificazioni; più ancora lo sono quelli estimativi per l'accertamento del prodotto e del reddito dei terreni, perchè sono metodi eccessivamente analitici e complessi e le cui risultanze quindi possono dare e dànno luogo ad infinite interminabili contestazioni che si prolungano anche quando il catasto geometrico è compiuto e potrebbe essere attivato.

Convien ricorrere a metodi più speditivi e sintetici e, sentito prima il competentissimo Consiglio dei collegi che la legge del 1886 ha costituito a fianco del ministro per averne lume in tali importanti questioni, presenterà fra breve concrete proposte al riguardo.

Si tratta di modificare una legge che è frutto di anni di studi e di tentativi, e non si può far certo rimprovero ad un ministro di non averlo fatto nei primi mesi della sua assunzione al Governo.

Tralasciò di occuparsi di riforme e di proposte minori a cui ha già accennato l'on. Majorana.

Il Ministero ha mostrato con l'esempio delle leggi condotte in porto nell'ultimo mese dei lavori parlamentari di sapersi giovare della larga maggioranza, che si stringe intorno a lui, per affrontare e superare i problemi più urgenti e importanti per l'economia del paese.

Questo continuerà ad essere il suo proposito, e Camera e Senato troveranno nelle sue proposte materia di continuo ed utile lavoro.

Rivolse un saluto a tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che per comune consenso è una delle più saldamente ordinate e delle più saviamente dirette. Il ministro ha in essi il più valido sussidio, lo Stato il più valido presidio dell'accertamento e della percezione di quei tributi, che sono la base e l'alimento di tutta l'azione dello Stato.

Rilevò il continuo incremento dei tributi, soprattutto in quei ce-

spiti che, come le tasse sugli affari o le tasse sui consumi accennano a un deciso risveglio della vita economica del paese ed al progressivo elevarsi delle condizioni di tutti e finisce brindando al felice avvenimento della gran patria italiana raccolta in monarchia liberale sotto la bandiera di casa Savoja.

Vivissimi, prolungati applausi coronarono il discorso del ministro come l'avevano interrotto ai punti più salienti.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza dell'8 novembre 1906

Presidenza del prof. comm. VIGILIO INANA, *presidente*

Apresi la seduta colla lettura ed approvazione del verbale della precedente adunanza e colla presentazione dei libri offerti in omaggio.

Il presidente annuncia le perdite sofferte dall'Istituto durante le vacanze nelle persone del M. E. Carlo Cantoni e dei soci corrispondenti Giuseppe Giacosa e Solone Ambrosoli, e ne tesse un breve elogio.

Il M. E. prof. E. Pascal legge una breve commemorazione del prof. Ernesto Cesaro, insigne matematico.

Il S. C. prof. A. De Marchi dà comunicazione di epigrafe recentemente scoperta in Milano nella casa in piazza S. M. Valle n. 7, il cui comproprietario sig. De Franciscbi, ha gentilmente promesso di farne dono al nostro Museo archeologico.

Il prof. Annibale Broglio, per mezzo del M. E. Pavesi, presenta una memoria intitolata: « Alcune osservazioni di somatometria negli animali ». È divisa in due parti. Nella prima l'A. fa alcune considerazioni generali sui procedimenti della somatometria, in ordine specialmente alla lunghezza-base, e richiama gli studiosi al vero significato delle misure relative, per limitare bene il campo, in cui è lecito sperare risultati dalle ricerche somatometriche, evitando anche molti errori invalsi. Nella seconda, con uno studio sperimentale sul gambero, applica i metodi preannunziati e mostra che le dimensioni di certi organi variano, tanto rispetto alla lunghezza, quanto al volume ed enunzia alcune leggi di queste variazioni. La memoria Broglio è accompagnata da molti prospetti e diagrammi che chiariscono l'intricata questione.

Terminate le letture, l'Istituto passa in seduta privata alla nomina del vice-presidente pel biennio 1907-1908, eleggendo il prof. Vigilio Inama.

Quindi viene conferito al M. E. prof. Ulisse Gobbi la pensione accademica rimasta vacante per la morte del M. E. sen. Carlo Cantoni.

Dopo ciò viene tolta la seduta.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina con le LL. AA. RR. il Principe di Piemonte e le Principesse Mafalda e Iolanda, è giunta oggi in Roma con treno speciale da Pisa, alle ore 15,40, in forma privata.

Con S. M. la Regina erano le LL. AA. RR. la Principessa Vera di Serbia e la sorella Principessa di Montenegro.

L'Augusta Sovrana, con le prefate AA. RR., in carrozze di Corte, scortate dai corazzieri, si son recate al Quirinale. Durante la via dalla stazione alla Reggia la popolazione ha applaudito S. M. la Regina ed i Reali Principi.

Per la venuta del Re di Grecia. — Il sindaco di Roma fa comunicare che, ad evitare inutili richieste di biglietti pel solenne ricevimento in Campidoglio in onore di S. M. il Re di Grecia, si rende noto che l'invito sarà ufficiale e riservato soltanto alle prime categorie previste dal R. decreto sulle precedenze; e ciò a causa della limitata capacità del palazzo dei Conservatori, in cui avrà luogo il ricevimento suddetto.

Premî per l'amministrazione dei tabacchi. Il Comitato esecutivo per l'Esposizione internazionale dei tabacchi e delle industrie affini, tenuta a Bruxelles, partecipa che a quella Mostra il Ministero delle finanze - Direzione generale delle privative - ha ottenuto il Grand prix con felicitazioni della Giuria e che al direttore generale, comm. Sandri, è stato conferito il diploma d'onore.

È stata inoltre conferita la medaglia d'oro ai funzionari dipendenti dalla stessa Amministrazione, sig. cav. dott. Angoloni, reggente la divisione delle coltivazioni nella Direzione generale delle privative; al cav. ing. Reghini, direttore nelle manifatture dei tabacchi; al cav. dott. Sparano, direttore nelle agenzie di coltivazione, e al cav. Pasetti, ispettore centrale delle privative.

R. Accademia dei Lincei. — La classe di scienze morali, storiche e filologiche terrà seduta il 18 novembre 1906, alle ore 15, nella residenza dell'Accademia (palazzo già Corsini, via della Lungara).

Tiro a segno. — Ieri, al poligono Umberto I, a Tor di Quinto, si è svolta la prova definitiva del campionato nazionale civile e militare.

Nella mattinata si recarono a visitare il Poligono le LL. EE il ministro Viganò e il sottosegretario di Stato, Valleris, che ebbero parole d'encomio per l'ordine e il funzionamento della gara.

Assistettero pure alla gara il generale Bellati, il colonnello Butturini, il colonnello Dogliotti, il tenente colonnello Casali ed altri alti ufficiali dell'esercito. Nel pomeriggio vi assistette pure il tenente generale Besozzi.

Domani si avranno i risultati definitivi della importante gara.

Associazione della Stampa. — La benemerita Associazione ha deliberato di promuovere per il prossimo maggio in Roma, a scopo di beneficenza, un grande concorso ippico internazionale, affidando la presidenza del Comitato ordinatore al vicepresidente dell'Associazione, on. principe Lanza di Scalea.

Scuola di paleografia presso il R. Archivio di Stato. — Martedì, 27, alle ore 15, comincieranno nell'Archivio romano di Stato (via Valdina, n. 6, presso piazza Firenze) le lezioni di paleografia - 1° corso.

Può esservi ammesso chiunque provi d'aver compiuto gli studi liceali e ne faccia domanda su carta col bollo di cent. 60.

Associazione nazionale pel movimento dei forestieri. — In seguito alle risultanze del Congresso testè svoltosi in Milano per iniziativa della Associazione nazionale pel movimento dei forestieri, l'Associazione stessa si è fatta promotrice di una agitazione pel miglioramento di alcuni dei pubblici servizi.

A tal uopo ha diramato circolari ai Comuni, alle Camere di commercio, alle Deputazioni, ai Comizi agrari, agli Enti e alle Associazioni economiche.

Marina mercantile. — È giunto a Montevideo l'*Umbria*, della N. G. I., e da Rio Janeiro è partito per Genova il *Lombardia*, della stessa Società. Da Genova è partito per New-York il *Königin Luise*, del N. Ll. Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, è partito da Buenos Aires per Genova e scali intermedi. Da Tangeri ha transitato il *Siena*, della Società italiana, diretto a Genova.

ESTERO.

I telefoni germanici. — Come risulta da una recente statistica, la Germania possiede 5234 doppie linee telefoniche, con uno sviluppo totale di 593,494 chilometri. La media giornaliera delle conversazioni in tutta la rete fu nello scorso anno di 481,065. Di queste linee, 25 hanno una lunghezza superiore a 500 chilometri. La più lunga è la Berlino-Parigi (1192 chilometri). Le località provviste di telefono in Germania sommano a 35,130 e le centrali a 4062. In tutto l'Impero vi sono 510,831 posti telefonici.

Le città germaniche che contano un maggior numero di telefoni sono: Berlino, che ne ha 74,836; Amburgo, 31,707; Francoforte, 14,194; Lipsia, 13,159; Dresda, 12,917; Colonia, 11,163; Breslavia, 9304.

Lo stanziamento dell'Amministrazione germanica per i soli telefoni fu per il corrente anno di 49,342,000 marchi.

A tutto il 1905 l'Amministrazione aveva speso per i telefoni la somma di circa 322 milioni di marchi.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 15. — Il cancelliere dell'Impero, principe di Bülow, ha avuto oggi nel pomeriggio un lungo colloquio col barone di Aehrenthal, ministro degli affari esteri della monarchia austro-ungarica.

BERLINO, 15. — *Reichstag*. — Continua la discussione delle interpellanze sulla politica estera.

Il segretario di Stato, barone Tschirschky, giustifica la sua assenza di ieri al Reichstag, dicendo che, come rappresentante del Ministero degli affari esteri, aveva dovuto accompagnare l'Imperatore a Monaco di Baviera per presentarsi al Principe reggente.

Il barone Tschirschky soggiunge che egli non ha altra ambizione che quella di essere fedele collaboratore del cancelliere dell'Impero per il bene della patria e del popolo.

Dopo i discorsi di alcuni deputati dei vari partiti del Reichstag la discussione è chiusa.

VIENNA, 15. — L'Imperatore Francesco Giuseppe si è recato a far visita al Re di Grecia e si è trattenuto da lui tre quarti d'ora.

Il colloquio dei due Sovrani è stato cordialissimo.

Poco dopo il Re di Grecia si è recato alla Hofburg a lasciare la carta da visita per l'Imperatore.

PARIGI, 15. — *Senato*. — Si discutono le interpellanze relative al materiale delle ferrovie.

Vari oratori portano alla tribuna lamenti riguardanti tutte le reti della Francia e specialmente la rete Paris-Lyon-Méditerranée.

Il ministro dei lavori pubblici, Barthou, risponde ai vari oratori dicendo che le tre principali cause dei ritardi dei treni sono: 1° l'aumento del traffico; 2° l'insufficienza dello sviluppo del materiale; 3° la insufficienza del personale. Spesso però i ritardi sono dovuti ai ritardi dei piroscafi o dei treni internazionali belgi, svizzeri, tedeschi ed italiani. Il ministro riconosce la necessità di migliorare la linea Paris-Modane. Assicura che contrariamente alle asserzioni degli oratori i vagoni della Paris-Lyon-Méditerranée non sono stati noleggiati all'Italia.

Un senatore risponde: Cinquemila di questi vagoni si trovavano nello stesso tempo in Italia alcuni mesi fa.

Barthou riconosce l'esattezza del fatto ed osserva che non vi fu locazione ma scambio naturale. Attualmente vi sono ancora un migliaio di vagoni francesi in Italia più che vagoni italiani in Francia.

Il Governo farà premure all'Amministrazione italiana.

Rispondendo ad un'osservazione di un senatore il ministro Barthou dice che non può obbligare assolutamente la Compagnia a rivolgersi per la fornitura di materiali all'industria francese ma cercherà d'impedirle di porsi alla mercè di un *trust*.

Le Compagnie non acquistano d'ordinario materiale estero che quando è impossibile all'industria francese di consegnare le ordinazioni in tempo utile. L'accordo sta per realizzarsi tra le Compagnie e l'industria nazionale ma se sarà necessario il ministro autorizzerà gli acquisti all'estero.

Audiffret suggerisce come rimedio alla deficienza delle ferrovie il perfezionamento del sistema dei canali.

Il ministro Barthou l'approva.

Si approva all'unanimità un ordine del giorno di fiducia nella fermezza del Governo.

La seduta è indi tolta.

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni*. — Rispondendo ad analoga interrogazione il ministro degli affari esteri sir E. Grey dice che dall'agosto 1903, epoca in cui la circolare relativa allo Stato del Congo fu inviata dal Governo britannico alle potenze firmatarie dell'atto di Berlino, il Governo non ha fatto alcun nuovo passo.

L'attitudine del Governo è stata definita chiaramente durante la discussione del luglio scorso e da lord Ripon nel suo discorso della settimana passata.

Rispondendo ad un'altra interrogazione sir E. Grey dice che egli è al corrente dell'agitazione che regna fra le popolazioni nei dintorni di Tangeri ma non crede di dover prendere speciali misure. Spetta alla Francia ed alla Spagna che studiano questa questione di decidere in quale momento dovranno essere prese delle misure.

RIO-JANEIRO, 15. — Il nuovo presidente della Repubblica Alfonso Penna ha così formato il suo Ministero:

Barone Rio Branco, esteri — Augusto Tavres, y Lira, interni e giustizia — David Maroretzhon Campista, finanze — Maresciallo Ehermen de Fonseca, guerra — Ammiraglio Alessandro d'Alengar, marina — Mihiel Calmont duca d'Almeida, industria e lavori pubblici.

Il generale Axonio de Souza-Aguiar è stato nominato prefetto di Rio-Janeiro.

Tutta la stampa fa grandi elogi dell'ex-presidente Rodriguez Alvez per l'opera considerevole compiuta durante i suoi quattro anni di Governo.

LONDRA, 15. — L'*Agenzia Reuter* ha da Washington:

Il procuratore generale Moody ha ordinato un procedimento contro la *Standar Oil Company* in virtù della legge Sherman contro i *trusts*. Sono implicate nel procedimento settanta corporazioni filiali e sette persone.

Il procuratore generale domanda che si dichiari illegale il *trust* della *Standard Oil Company* e che si proibisca per l'avvenire ogni contratto di accordo che tenda a limitare la libertà di commercio.

Il procuratore generale rende pubblico il risultato dell'inchiesta giudiziaria rilevando che l'insieme delle compagnie che formano il *trust* avevano il controllo di circa il 90 per cento del petrolio e miravano ad uccidere la concorrenza nella produzione, nel trasporto e nella vendita del petrolio stabilendo così un monopolio.

Dal 1870 la *Standard Oil Company* era nelle mani delle stesse persone. Il procedimento riguarda John Rockfeller, William Rockfeller, Henry Rogers, Henry Flagler, John Archibold, Oliver Payne e Charles Pratt.

Il procuratore generale conclude che per le opportune considerazioni comunica l'inchiesta al presidente Roosevelt ed al Gabinetto.

TANGERI, 15. — Il corriere inviato domenica a Tangeri dai notabili di Arzila ha portato prematuramente la notizia della nomina di Er Raisuli a pascià. Quello che ha dato origine a tale notizia è stata una lettera nella quale il Sultano ringraziava Er Raisuli con termini lusinghieri per avere ristabilito l'ordine ad Arzila e gli lasciava soltanto intravedere la sua prossima nomina a pascià. Raisuli si trova attualmente a Zimat.

PARIGI, 15. — Un'esplosione, seguita da un violento incendio, è avvenuta alle 4 del pomeriggio in un deposito di pettini ed altri oggetti di celluloide situato al secondo piano di una casa posta al n. 40 in via Meslay presso il *boulevard* Saint Martin. Due piani sono rimasti distrutti.

I pompieri sono riusciti a proteggere dal fuoco l'edificio attiguo che conteneva altri depositi di celluloide.

Parecchi agenti sono rimasti leggermente feriti.

La proprietaria del deposito è stata trasportata all'ospedale. Il suo stato è grave, essendosi manifestato un principio di asfissia.

I danni sono considerevoli. Una signora è morta.

SOFIA, 15. — *Sobranje.* — Discutendosi l'indirizzo di risposta al discorso del trono, il presidente del Consiglio dichiara che la politica estera della Bulgaria resterà invariata. Le relazioni colla Grecia sono buone, malgrado il movimento anti-greco.

Il ministro degli esteri espone indi il programma della politica bulgara.

Le relazioni della Bulgaria, egli dice, con tutte le grandi potenze sono ottime. Il Governo farà di tutto per provare alla Turchia che vuol fare una politica sincera verso di essa ed è lungi dal provocare o dal forzare la soluzione della questione macedone con mezzi estremi, ritenendo che l'opera delle riforme farà progressi, sebbene lentamente.

La Bulgaria non ha alcuna intenzione ostile verso la Turchia nè alcuna velleità di occupazione o di unione: essa chiede soltanto, in nome dell'umanità, che si riconosca alla popolazione macedone il diritto di svilupparsi nella sua nazionalità e nella sua religione.

Conclude dicendo che l'aumento delle forze militari bulgare è soltanto un risultato di questa epoca di pace armata.

RIO JANEIRO, 16. — La trasmissione dei poteri presidenziali si è effettuata solennemente. Prima di consegnare il potere al nuovo presidente Penna, l'ex-presidente Rodriguez Alves ha inaugurato vari lavori di abbellimento della città, fra i quali il palazzo della Cassa di ammortamento.

TOKIO, 16. — Ieri a Yokosuka, alla presenza dell'Imperatore, è stata varata la nuova corazzata *Yatsuma*, di 19,200 tonnellate.

PIETROBURGO, 16. — Lo stato d'assedio è stato sostituito a Cronstadt con lo stato di guerra ed è stato stabilito in quella città un posto di governatore generale temporaneo.

È stata creata una prefettura a Bakn.

La città e il distretto di Yalta sono stati dichiarati in stato di difesa straordinaria.

La provincia di Samara è stata dichiarata in stato di difesa rinforzata, regime che è stato prorogato nelle provincie di Minsk e di Pensa.

VILNA, 16. — Sono stati arrestati tutti i membri dell'organizzazione militante unita di Kowno, che comprende 57 persone.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 15 novembre 1906

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	763.86.
Umidità relativa a mezzodì	54.
Vento a mezzodì	NE. debole.
Stato del cielo a mezzodì	1/4 coperto.
Termometro centigrado	massimo 13.5. / minimo 5 0.
Pioggia in 24 ore	mm. —

15 novembre 1906

In Europa: pressione massima di 772 in Austria, Transilvania e Spagna, minima di 732 al nord-ovest dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 3 mm.; temperatura poco variata; piogge sul versante Adriatico inferiore e Sicilia; nebbia in Val Padana.

Barometro: minimo a 766 sulle coste joniche, massimo a 770 al nord.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo vario specialmente sul versante Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 novembre 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	16 0	7 8
Genova	sereno	calmo	13 2	0 5
Spezia	sereno	calmo	14 0	6 9
Cuneo	sereno	—	6 4	1 8
Torino	nebbioso	—	5 0	1 8
Alessandria	nebbioso	—	6 8	2 0
Novara	nebbioso	—	10 0	0 0
Domodossola	sereno	—	10 0	— 2 1
Pavia	nebbioso	—	10 0	3 0
Milano	nebbioso	—	10 5	2 5
Sondrio	sereno	—	6 3	— 0 3
Bergamo	sereno	—	9 2	3.6
Brescia	nebbioso	—	10 7	— 1 2
Cremona	nebbioso	—	9 4	2 8
Mantova	nebbioso	—	10 2	3 1
Verona	sereno	—	11 2	0 9
Belluno	sereno	—	9 8	— 0 2
Udine	sereno	—	11 0	3 1
Treviso	1/4 coperto	—	11 2	3 3
Venezia	3/4 coperto	calmo	11 3	5 9
Padova	coperto	—	11 2	3 6
Rovigo	coperto	—	12 6	4 0
Piacenza	nebbioso	—	9 0	3 0
Parma	nebbioso	—	10 3	1 5
Reggio Emilia	coperto	—	9 8	4 0
Modena	coperto	—	10 3	0 4
Ferrara	3/4 coperto	—	11 0	3 0
Bologna	3/4 coperto	—	9 9	3 1
Ravenna	coperto	—	10 5	1 8
Forlì	coperto	—	10 8	4 0
Pesaro	1/4 coperto	mosso	14 6	4 8
Ancona	coperto	mosso	14 0	10 9
Urbino	1/4 coperto	—	6 9	4 0
Macerata	1/4 coperto	—	10 0	5 0
Ascoli Piceno	coperto	—	11 5	8 0
Perugia	sereno	—	9 9	3 6
Camerino	3/4 coperto	—	7 0	3 1
Lucca	sereno	—	12 5	1 9
Pisa	sereno	—	15 1	3 8
Livorno	sereno	calmo	12 8	5 0
Firenze	sereno	—	11 8	3 4
Arezzo	sereno	—	11 6	4 6
Siena	sereno	—	9 6	5 0
Grosseto	sereno	—	14 0	5 0
Roma	sereno	—	14 2	5 0
Teramo	coperto	—	10 6	5 8
Chieti	coperto	—	10 5	6 0
Aquila	coperto	—	8 0	3 4
Agnone	coperto	—	5 4	2 8
Foggia	coperto	—	13 0	8 4
Bari	piovoso	agitato	13 0	8 0
Lecce	sereno	—	14 0	8 7
Caserta	sereno	—	14 3	8 1
Napoli	sereno	calmo	14 7	8 2
Benevento	sereno	—	12 0	4 9
Avellino	sereno	—	10 0	5 0
Caggiano	3/4 coperto	—	6 4	3 4
Potenza	coperto	—	6 4	3 1
Cosenza	sereno	—	13 2	4 6
Tiriolo	sereno	—	11 6	2 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	mosso	16 0	12 4
Trapani	1/4 coperto	calmo	21 5	12 5
Palermo	coperto	calmo	18 3	9 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	21 0	13 0
Caltanissetta	sereno	—	19 0	12.4
Messina	3/4 coperto	calmo	16 2	10 1
Catania	sereno	calmo	16 4	9 5
Siracusa	3/4 coperto	mosso	16 9	14 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	18 3	7 6
Sassari	1/2 coperto	—	14 2	7 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*